

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e interne.
 2. È navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro.
 3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
 - a) "unità da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
 - b) "nave da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli standard di cui all'ultimo comma del presente articolo;
 - c) "imbarcazione da diporto": ogni unità con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli standard di cui all'ultimo comma del presente articolo;
 - d) "natante da diporto": le unità individuate ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.
- (omissis)

TITOLO VI
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Art. 16

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi assume o ritiene il comando o la condotta di unità da diporto senza la prescritta abilitazione è punito con l'arresto del secondo grado ovvero con la multa nonché con l'interdizione di primo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative. Le stesse sanzioni si applicano a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti.
2. Nel caso di comando o condotta di una nave da diporto si applica la prigionia di primo grado e la multa di secondo grado nonché l'interdizione di secondo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dalla autorità competente in base alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.000,00.
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione è riportato sulla licenza di navigazione medesima.

Art. 17

1. Chiunque, ai fini di ricavarne indebito vantaggio, inalbera o usa su unità da diporto la bandiera di San Marino è punito con la prigionia di primo grado ovvero con la multa a giorni di secondo grado.

Art. 18

1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sull'unità da diporto un falso numero di iscrizione è punito con la prigionia di primo grado e con la multa.

Art. 19

1. Chiunque detenga armi a bordo di unità da diporto senza essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 6, 7 e 8 della Legge 13 marzo 1991 n.40 e successive modifiche ed integrazioni è punito con le pene previste dall'articolo 8 della legge citata.

Art. 20

1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili unità da diporto, ovvero le provviste di bordo, è punito con la prigionia di primo grado.
2. Se il fatto è commesso dal componente dell'equipaggio, in danno dell'unità da diporto su cui è imbarcato, si applica la prigionia di primo grado e la multa. Se è commesso dal comandante si applica la prigionia di secondo grado.
3. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione dell'unità si applica la prigionia di terzo grado. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione dell'unità si applica la prigionia di quarto grado.

Art. 21

1. Il componente dell'equipaggio di una unità da diporto che distrugge, disperde deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, gli oggetti, gli attrezzi, i macchinari e gli impianti di bordo è punito con la prigionia di primo grado e con la multa.
2. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione dell'unità si applica la prigionia di secondo grado e la multa.
3. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione dell'unità si applica la prigionia di terzo grado e la multa.

Art. 22

1. Il comandante dell'unità da diporto che omette di prestare soccorso nei casi in cui ha l'obbligo è punito con la prigionia di primo grado.
2. Il comandante dell'unità da diporto, qualora ritardi o rifiuti di prestare l'assistenza occorrente ad una persona che versa in stato di pericolo, è punito, se dal fatto deriva una lesione personale, con la prigionia di secondo grado, se ne deriva la morte, con la prigionia di terzo grado.
3. Se il fatto di cui al superiore comma è commesso per colpa si applica la prigionia di primo grado ovvero l'arresto di primo grado ovvero la multa di secondo grado.

(omissis)

LICENZA DI NAVIGAZIONE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO
(Navigation permit for recreational crafts or yachts flying the Republic of San Marino flag)

Il Direttore Generale
della Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima
della Repubblica di San Marino

dichiara

che l'imbarcazione del tipo:

contraddistinta dalla sigla e numero :

nominativo internazionale:

denominata :

iscritta nel registro delle imbarcazioni da diporto della Repubblica di San Marino
è abilitata a scopo esclusivo di diporto alla seguente specie di navigazione (CEE 94/25) :

Data

Il Direttore Generale

Le Autorità estere sono pregate di accordare accoglienza, favore ed assistenza
al titolare del presente certificato ed alla imbarcazione ivi indicata.
*The foreign authorities are invited to welcome, favor and help the holder
of this certificate as well as the recreational craft, yacht covered by this certificate.*

CARATTERISTICHE DELL'IMBARCAZIONE

(Technical data)

PROPRIETARIO

(Owner)

Modello:
Numero di identificazione dello scafo:
Anno di costruzione :
Cantiere costruttore e sede:

Lunghezza Lh (m): Larghezza Bh (m):
Altezza Ds (m): Dislocamento Md (Kg):
Materiale dello scafo: Comando del timone:

Conduuttore (nel caso di contratto di locazione finanziaria):

Certificato di esame CE del tipo:

Propulsione a vela

Numero alberi (n):
Superficie velica m²:

Armatore:

Propulsione a motore

Numero motori (n):
Matricola motori:
Ditta costruttrice:
Tipo:
Potenza fiscale(Cv):
Anno di costruzione motori:

Tempi: Combustibile:
Alesaggio(mm): Corsa(mm):
Cilindri (n): Cilindrata cm³:
Potenza (kw): a (giri/min)
Massa(kg): Consumo (l/h):

Data prima immatricolazione:
Annotazioni:

Altri dati

Numero massimo delle persone trasportabili (compreso l'equipaggio):
Portata massima (comprensiva delle persone)(Kg):
Numero minimo componenti l'equipaggio: ,fatto salvo quanto
previsto dall'art.11 comma 2 della Legge 164/2004.
Apparecchiature di bordo: